



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 110/XIX Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

11/09/2017 U-rsp/6388/2017



Ai Consigli degli
Ordini degli Ingegneri
Loro sedi

Alle Federazioni e/o
Consulte degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Informativa Audizione Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci, in materia di responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro – Camera dei Deputati.

Cari Presidenti,

lo scorso 6 settembre ha avuto luogo, presso la sede VII Commissione permanente (Cultura), l'Audizione della RPT, da parte delle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci, in materia di responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

La delegazione della Rete ha illustrato ai Commissari un documento contenente le proposte della Rete.

Il serrato e costruttivo confronto, protrattosi per oltre un'ora e mezza, è stato incentrato, in particolare, sulle due proposte di legge concernenti la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (A.C.3830 del 13 maggio 2016) e di sicurezza degli edifici scolastici (A.C. 81 del 5 luglio 2016).

La prima proposta, a firma Pellegrino, prevede che i dirigenti scolastici siano esentati da qualsiasi responsabilità, onore civile, amministrativo e penale se assolvono tempestivamente all'obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione.

La seconda proposta, a firma Carocci, prevede che il dirigente abbia l'obbligo di vigilanza solo per i rischi attinenti all'attività scolastica, mentre la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli siano a carico dell'ente proprietario.

La sicurezza nelle scuole è un tema delicatissimo e non può contemplare sconti o dubbi in tema di responsabilità. È stato ribadito con chiarezza che questo onere non


può essere conferito a chi non possiede le competenze necessarie per una corretta valutazione. Le proposte di legge, del tutto condivisibili, affermano chiaramente che la responsabilità dei dirigenti scolastici debba essere limitata alla sicurezza connessa all'attività didattica. La sicurezza relativa agli edifici deve essere posta a capo degli enti locali, proprietari degli edifici. A questo proposito, si ritiene che l'attività di monitoraggio delle scuole debba essere demandata ai professionisti tecnici che garantiscono, tra l'altro, la terzietà della valutazione. Senza contare il fatto che, in molti casi, gli enti locali, soprattutto quelli di piccole dimensioni, non hanno i mezzi per provvedere in proprio. Il monitoraggio, oltre tutto, deve essere reiterato nel tempo, dal momento che le condizioni degli edifici scolastici possono mutare nel corso degli anni. I professionisti tecnici italiani, grazie anche al fatto di avere imparato a fare rete, garantiscono una presenza capillare nel territorio e risultano le figure professionali più idonee per garantire il corretto svolgimento di queste attività.

In aggiunta al contenuto delle proposte di legge, dunque, è stato chiesto che, in virtù del principio di sussidiarietà (affermato nell'art.5 della legge 81/2017), i dirigenti scolastici incarichino come supporto tecnico professionisti iscritti agli Albi delle professioni tecniche, nell'ambito delle rispettive competenze, in modo che valutino i rischi strutturali degli edifici, individuando le misure necessarie a prevenirli.

Per Vostra opportuna conoscenza, si allega il documento presentato.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(Ing. Angelo Valsecchi)



Il Presidente
(Ing. Armando Zambrano)



Allegato: Documento della Rete Professioni Tecniche del 6 settembre 2017 sulla sicurezza degli edifici scolastici



A.C. 3963 - A.C. 3830

**OSSERVAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI E RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI**

Roma, 6 settembre 2017

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DOTTORI
AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Con le proposte di legge A.C. 3830, presentata il 13 maggio 2016, (*Modifica all'art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro*) e A.C. 3963, presentata il 5 luglio 2016, (*Modifiche al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici*), si interviene sul tema della responsabilità dei Dirigenti Scolastici riguardo alla sicurezza negli edifici scolastici.

Le proposte, a seguito di recenti pronunce della Suprema Corte, avvalorano il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la responsabilità per la vigilanza sulle fonti del pericolo e, quindi, sulla compiuta valutazione dei rischi graverebbe su tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione, compresi i Dirigenti Scolastici, così come previsto decreto legislativo n. 81 del 2008.

La proposta di legge A.C. 3830, a prima firma Pellegrino, prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo (3-ter) all'articolo 18 del decreto 81, con cui si dispone che i Dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora assolvano tempestivamente all'obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. La richiesta di intervento è riferita alle aree e agli spazi assegnati con l'esclusione di locali, locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati, che restano nella competenza esclusiva dell'amministrazione competente o del soggetto

che ne ha l'obbligo giuridico, compreso ogni requisito di sicurezza antincendio previsto dalla normativa vigente in materia.

La proposta di legge A.C. 3693, a prima firma Carocci, contempla l'inserimento di un ulteriore comma (7-bis) all'articolo 13, il quale prevede che all'interno delle istituzioni scolastiche il Dirigente scolastico soggiaccia ad un obbligo di vigilanza solo per i rischi attinenti all'attività scolastica; prevede, inoltre, un'integrazione dell'articolo 17 attraverso cui viene specificato che, per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono a carico esclusivo dell'ente proprietario.

Nell'ambito della presente audizione, si accolgono con favore le proposte di legge in esame, ritenendo le disposizioni legislative descritte importanti segnali di riparazione normativa; l'auspicabile approvazione delle stesse darebbe finalmente risposta al bisogno diffuso nel mondo scolastico e nella collettività di risolvere alcune criticità relative alla sicurezza negli edifici scolastici e responsabilità conseguenti.

Al contempo, si rilevano alcuni punti di ombra che necessitano di ulteriore approfondimento. La regolamentazione in materia succedutasi nel tempo, infatti, è piuttosto complessa, e vede attribuire al Dirigente scolastico la responsabilità di un datore di lavoro, ma senza autonomia di intervento, che resta in capo all'ente locale tenuto alla fornitura degli immobili. Inoltre, è indubbio che allo stato attuale

l'esenzione dei Dirigenti scolastici resta vincolata alla previa richiesta di interventi strutturali di manutenzione, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. Affinché la previa richiesta possa costituire l'esimente della responsabilità penale, che in questo caso insorgerebbe per effetto di un comportamento omissivo, sarebbe necessario chiarire il catalogo degli adempimenti che il Dirigente scolastico dovrebbe assolvere.

Si ritiene opportuno ed urgente, dunque, integrare le proposte di legge in analisi con alcune puntuali indicazioni rispetto a tali adempimenti, onde correre il rischio che la presentazione di richieste di interventi di manutenzione, magari generici e privi di necessario supporto tecnico, escluda ogni tipo di responsabilità. A questo proposito, non si può chiedere ai Dirigenti scolastici, che generalmente non posseggono capacità, competenze, conoscenze tecniche idonee, di espletare attività di monitoraggio, valutazione dei rischi strutturali e messa in sicurezza degli edifici scolastici; né viene loro attribuita alcuna risorsa economica che consenta di esercitare tali funzioni di responsabilità, o intervenire autonomamente sulle strutture a rischio.

Sulla base di queste considerazioni si propone che, in virtù del principio di sussidiarietà - di cui all'art.5 della L. 81/2017 (Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi) – i Dirigenti scolastici vengano affiancati e supportati da professionisti iscritti agli Albi delle professioni tecniche, capillarmente presenti sul territorio nazionale, nell'ambito delle

rispettive competenze, per l'espletamento delle attività indicate nelle proposte di legge. Si auspica, quindi, il coinvolgimento di professionalità in grado di fornire ai Dirigenti scolastici supporto tecnico ad attività quali, a titolo esemplificativo, interventi strutturali di manutenzione, valutazione dei rischi strutturali degli edifici, individuazione delle misure necessarie a prevenirli. Confidiamo nel fatto che l'individuazione di tali figure andrebbe a sopperire ad una lacuna del sistema, semplificando l'attività svolta dai Dirigenti scolastici, garantendo una migliore funzionalità del sistema ed aumentando il livello di sicurezza degli edifici a beneficio di utenti e personale impiegato.

Si auspica, infine, che l'iter parlamentare delle proposte di legge in esame, possa avere buon esito in tempi ragionevoli.